

Vantaggi e svantaggi dell'adesione o meno alla procedura di collaborazione volontaria

Voluntary, impunità e sanzioni spingono l'ago della bilancia

Pagina a cura
di STEFANO LOCONTE

La voluntary disclosure è legge. La lotta all'evasione e all'elusione fiscale, nonché all'erosione della base impositiva, così voluta soprattutto per le difficoltà finanziarie degli ultimi anni, trova finalmente nel dettato normativo la sua, si auspica, concreta realizzazione. Nessuna modifica rispetto al disegno di legge approvato precedentemente alla Camera. Vediamo dunque quale situazione si prospetta, con particolare riferimento agli effetti, nel caso di adesione o meno alla procedura di collaborazione volontaria. È innanzitutto confermata l'esclusione di punibilità per chi accede alla procedura di disclosure per tutti i reati tributari dichiarativi (compresi quelli fraudolenti) e l'omesso versamento di ritenute certificate e di Iva. Nello specifico non sono punibili i seguenti reati: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 dlgs 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 dlgs 74/2000), dichiarazione infedele (art. 4 dlgs 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 dlgs 74/2000), omesso versamento di ritenute certificate (art. 10bis dlgs 74/2000) e omesso versamento di Iva (art. 10-ter dlgs 74/2000).

Rimane escluso e dunque non sussiste copertura per il reato ex art. 8 dlgs 74/2000 in merito all'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ugualmente rimangono punibili i reati ex artt. 10 e 11 del medesimo decreto legislativo, rispettivamente «Occultamento o distruzione di documenti contabili» nonché «Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte»).

Sul versante penale, è altresì esclusa la punibilità per il reato di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis c.p., per il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ai sensi dell'art. 648-ter c.p. nonché per il reato di autoriciclaggio ai sensi dell'art. 648-ter1 c.p. (quest'ultimo introdotto con l'approvazione definitiva del ddl sulla voluntary disclosure). Tale esclusione opera solo ed esclusivamente nel caso siano commessi in relazione alle violazioni tributarie sopra indicate.

Non vi è dubbio che tali benefici premiali costituiscono un rilevante punto di forza e attrazione che, con tutta probabilità, persuaderà molti contribuenti ad accedere alla procedura de qua.

Anche dal punto di vista

delle sanzioni amministrative, sono evidenti i vantaggi che possono derivare dall'adesione. Invero, le sanzioni previste per le violazioni sul Quadro RW vengono ridotte alla metà del minimo edittale (minimo edittale che è pari al 3% nel caso di attività detenute in paesi White List, e del 6% nel caso di attività detenute in paesi Black List) per arrivare, quindi, a una percentuale dell'1,5 ovvero del 3. Ciò si realizza, si badi, in presenza di talune condizioni ovvero se le attività sono o vengono trasferite in Italia o in un paese See, oppure se il contribuente rilascia all'intermediario estero apposita autorizzazione a trasmettere tutte le informazioni.

Nei casi diversi dalle fattispecie sopracitate, il comma 4 dell'art. 5-quinquies, secondo periodo, della Legge 167 del 1990 prevede che la sanzione sia determinata nella misura del minimo edittale ridotto di un quarto. In tali situazioni, quindi, la sanzione è pari al 2,25% ovvero al 4,5% (che sono rispettivamente un quarto del minimo edittale del 3% e del 6%) a seconda che gli investimenti e le attività non dichiarate siano detenute in Stati White List ovvero in Stati a fiscalità privilegiata.

In caso di definizione agevolata delle sanzioni ex art. 16, co 3, dlgs 472/97, il legislatore prevede un ulteriore abbattimento a 1/3 del minimo.

Per quanto concerne le sanzioni in caso di omessa o infedele dichiarazione dell'imposta sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, Irap e Iva, le stesse sono ridotte di 1/4 del minimo della misura prevista ex lege. Anche in tale circostanza è possibile l'abbattimento sino a 1/6 del minimo dovuto all'adesione.

La procedura, alla luce di quanto esposto, prevede dei vantaggi evidenti dei quali il contribuente, ove decidesse di non aderire entro la data ultima del 30 settembre 2015, non potrebbe godere andando incontro non solo a un esborso economico non indifferente ma soprattutto, nel caso si riscontrino reati penali, alla mancata copertura penale.

La valutazione ultima andrà compiuta caso per caso ma di certo, allo stato dell'arte, la collaborazione volontaria rappresenta l'ultima valida e opportuna occasione per il contribuente di regolarizzare definitivamente la propria situazione con il Fisco alla luce, si ricorda, del mutato scenario internazionale che vede finito il segreto bancario e automatizzato lo scambio di informazioni.

—© Riproduzione riservata—

Pro e contro

SE NON SI ADERISCE ALLA VOLUNTARY DISCLOSURE	SE SI ADERISCE ALLA VOLUNTARY DISCLOSURE
Punibilità per tutti i reati tributari previsti dal Dlgs 74 del 2000, commessi in relazione ai redditi e patrimoni illecitamente detenuti all'estero.	No punibilità per i reati tributari di: <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Dlgs 74/2000). • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Dlgs 74/2000). • Dichiarazione infedele (art. 4 Dlgs 74/2000). • Omessa dichiarazione (art. 5 Dlgs 74/2000). • Omesso versamento ritenute certificate (art. 10-bis Dlgs 74/2000) • Omesso versamento Iva (art. 10-ter Dlgs 74/2000). (quando tali reati siano stati commessi in relazione agli asset oggetto di regolarizzazione)
Punibilità per tutti i reati penali non tributari commessi in relazione ai redditi e patrimoni illecitamente detenuti all'estero.	No punibilità per i reati penali di: <ul style="list-style-type: none"> • Riciclaggio (ex art. 648-bis c.p.) • Impiego di denaro, beni e altre utilità di provenienza illecita (ex 648-ter c.p.) • Autoriciclaggio (ex art. 648-ter1 c.p.) (quando tali condotte sono state commesse in relazione ai reati tributari indicati in precedenza)
Mancata compilazione del Quadro RW: sanzione amministrativa che può arrivare sino al 30% degli importi non dichiarati.	Mancata compilazione del Quadro RW: sanzione amministrativa da un minimo dello 0,5% a un massimo del 4,5% degli importi non dichiarati.
Imposta sui redditi da versare secondo la propria aliquota marginale.	Imposta sui redditi da versare secondo la propria aliquota marginale con la possibilità di optare per il regime forfetario previsto dalla disciplina per i c.d. conti pocket (per i quali, sulle rendite finanziarie è prevista una redditività forfetaria del 5% alla quale applicare una imposta con aliquota del 27%)
Sanzioni piene per omessa/infedele dichiarazione dell'imposta sui redditi prodotti all'estero dal 133% al 480% ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 Dlgs 471/1997 e dell'art. 12 del DI 78/2009.	Sanzioni per omessa/infedele dichiarazione dell'imposta sui redditi prodotti all'estero ridotte di ¼ del minimo previsto per legge.
Sanzioni per omessa/infedele dichiarazione Iva da un minimo del 100% a un massimo del 240%.	Sanzioni per omessa/infedele dichiarazione Iva ridotte di ¼ del minimo previsto per legge.
Sanzioni per omessa/infedele dichiarazione Irap da un minimo del 30% dell'imposta non versata (ai sensi dell'art. 34 Dlgs 446/97) o del 120% dell'imposta dovuta (ai sensi dell'art. 32 Dlgs 446/97) a un massimo del 240% dell'imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione.	Sanzioni per omessa/infedele dichiarazione Irap ridotte di ¼ del minimo previsto per legge.